

**STATUTO DELLA SOCIETA'  
DI ESECUTORI DI PIE  
DISPOSIZIONI IN SIENA –  
ONLUS**

(approvato con deliberazione del Consiglio Generale  
n. 28 del 29 dicembre 2009)

# STATUTO DELLA SOCIETA' DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI IN SIENA- ONLUS

## CAPITOLO PRIMO

### NATURA ED OGGETTO

#### ART. 1 - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

La Società di Esecutori di Pie Disposizioni – organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell' art 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni - è un' associazione di natura giuridica privata, che trae origine dall'antica Compagnia dei Disciplinati o della Madonna sotto le Volte dello Spedale di Siena .

Nel rispetto dei fini tradizionali di ispirazione cristiana che hanno caratterizzato e tuttora caratterizzano la sua plurisecolare attività, l'associazione ha per oggetto precipuo la esecuzione delle volontà dei benefattori attraverso il perseguimento di scopi di utilità e solidarietà sociale, senza fini di lucro.

L'associazione ha durata illimitata ed ha sede legale e amministrativa in Siena, Via Roma n. 71, pur conservando la sede storica all'interno del complesso di Santa Maria della Scala.

La denominazione dell'associazione deve essere sempre seguita dall'acronimo ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

#### ART. 2 - SCOPI

L'Associazione svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito dei settori indicati dall'art. 10 del Decreto Legislativo 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e precisamente:

- a) assistenza sociale e socio sanitaria;
- b) beneficenza;
- c) tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico ed artistico;
- d) promozione e sostegno della cultura e dell'arte.

L'associazione non può perseguire finalità che non rientrano nell'area della solidarietà sociale, come individuata dall'art. 10, commi 2, 2bis, 3 e 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono essere svolte attività direttamente connesse a quelle di cui ai precedenti commi, purché in misura non prevalente, secondo quanto stabilito all'art 10, 5° comma del richiamato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le attività svolte nell'ambito dei settori di cui al primo comma del presente articolo, sinteticamente elencate nell'allegato A), sono analiticamente specificate e disciplinate nel regolamento amministrativo.

## **CAPITOLO SECONDO**

### **PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

#### **ART. 3 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione, originariamente costituito dalla dotazione risultante dallo stato dei capitali approvato in sede di trasformazione da I.P.A.B. in associazione privata, è suscettibile di variazione per effetto di eredità, legati, donazioni, di trasformazioni, di acquisizione di ogni tipo di bene per qualsiasi titolo in conformità alle disposizioni di legge che regolano l'ente, nonché per effetto di risultati di gestione o di altre operazioni comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali, nei limiti delle disposizioni statutarie e delle volontà dei fondatori.

I beni patrimoniali destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, sono individuati ed elencati nell'allegato B).

#### **ART.4 - MEZZI**

L'associazione provvede al perseguimento dei propri scopi per mezzo di:

- a) rendite derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare - urbano e rurale- e mobiliare;
- b) contributi liberali di enti e di privati;
- c) corrispettivi per servizi delle attività istituzionali a parziale copertura dei costi;
- d) rendite e proventi di attività direttamente connesse a quelle istituzionali di cui all'art. 2 comma 3 del presente statuto.

## **CAPITOLO TERZO**

### **DEI SOCI E DEL CONSIGLIO GENERALE**

#### **ART. 5 - REQUISITI, NOMINA, DOVERI DEI SOCI – GRATUITA' DELL'UFFICIO**

L'associazione è composta da quaranta soci nominati a vita, che compongono il Consiglio Generale.

Possono far parte dell'associazione persone che godano dei diritti civili, che siano di specchiata moralità, di riconosciute capacità professionali e che siano in possesso di uno o più dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) avere o aver avuto legami culturali o di lavoro con la città di Siena;
- b) operare od aver operato in enti di volontariato e/o per la tutela di categorie socialmente svantaggiate;
- c) aver acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione .

I Soci che abbiano perduto uno dei requisiti di cui al comma precedente, o che

risultino assenti ingiustificati dalle assemblee per tre convocazioni consecutive e previo invito scritto da parte del Presidente, cessano di fare parte dell'associazione su delibera del Consiglio Generale.

L'elezione dei Soci è fatta dal Consiglio Generale. La nomina si perfeziona con l'accettazione da parte dell'eletto.

Ogni Socio ha il dovere di partecipare all'assemblea e di collaborare, ove richiesto dagli organi della Società, alle attività della medesima.

L'ufficio di Socio, anche nell'esercizio delle cariche, è gratuito.

## ART. 6- DEL CONSIGLIO GENERALE

L'assemblea dei Soci, denominata Consiglio Generale, costituita da tutti i componenti dell'associazione:

- a) elegge i nuovi Soci;
- b) elegge, fra i Soci, il Presidente, il Vice Presidente, il Rettore ed i membri del Consiglio Esecutivo, nomina l'Avvocato della Società, il Segretario Generale e l'organo di revisione e controllo;
- c) delibera sulle dimissioni e sulla decadenza dei Soci, anche costituiti in carica;
- d) approva l'atto di programmazione pluriennale ed annuale;
- e) approva il bilancio di esercizio;
- f) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni, sulla erezione in enti morali di nuovi lasciti e sugli acquisti immobiliari;
- g) adotta gli atti di straordinaria amministrazione e disposizione relativamente ai beni vincolati per le attività istituzionali ed al reimpiego dei relativi proventi con l'osservanza delle norme di legge; adotta gli atti di straordinaria amministrazione e disposizione relativamente al patrimonio immobiliare non vincolato, salva la competenza del Consiglio Esecutivo ove si tratti di attuazione di operazioni previste nell'atto di programmazione o per atti il cui valore sia ricompreso nei limiti stabiliti nel regolamento;
- h) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- i) approva il regolamento generale di amministrazione e contabilità e le relative modifiche;
- l) determina l'ammontare del fondo di rappresentanza a disposizione del Rettore;
- m) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- n) designa i rappresentanti dell'associazione presso Enti ed Istituzioni;
- o) può costituire commissioni per lo studio di particolari questioni;
- p) delibera l'eventuale scioglimento dell'associazione e nomina i liquidatori;
- q) delibera su qualsiasi altra questione eventualmente ad esso sottoposta dal Consiglio Esecutivo

## CAPITOLO QUARTO

### DELLE CARICHE SOCIALI

## ART. 7 - DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale.

Nel caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente

o, in mancanza di questi, dal Socio presente più anziano per elezione.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere confermati.

#### ART. 8 - DEL RETTORE

Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'associazione; dura in carica tre anni e può essere confermato.

Convoca e presiede il Consiglio Esecutivo; cura la esecuzione delle deliberazioni consiliari; sovrintende alla amministrazione ed alla regolarità di tutti i servizi.

Può, per motivi d'urgenza, adottare qualunque provvedimento che ecceda le sue ordinarie attribuzioni, dandone comunicazione all'organo competente per la necessaria ratifica.

Nel caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono disimpegnate dal componente del Consiglio Esecutivo più anziano per nomina; a parità di anzianità per nomina, dal componente più anziano di età.

Il Rettore può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più componenti del Consiglio Esecutivo o al Segretario Generale.

Nella sua disponibilità è costituito un fondo di rappresentanza, il cui ammontare è determinato dal Consiglio Generale.

#### ART.9 - DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Esecutivo è composto dal Rettore, che lo presiede, e da sei Soci che durano in carica per un triennio e possono essere rieletti dopo un anno di vacanza.

Si rinnova ogni anno per un terzo.

Ne fanno altresì parte, con voto deliberativo, il Presidente del Consiglio Generale e l'Avvocato della Società.

Il Consiglio Esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le specifiche competenze del Consiglio Generale. Esso inoltre:

- a) autorizza il Rettore a stare in giudizio;
- b) nomina le commissioni incaricate di informare o riferire su affari o questioni che comportino un preventivo accurato esame;
- c) ratifica i provvedimenti adottati dal Rettore per motivi di urgenza.

#### ART. 10 - DELL'AVVOCATO

L'Avvocato dell'associazione è nominato dal Consiglio Generale tra i Soci, su proposta del Consiglio Esecutivo; dura in carica tre anni e può essere confermato.

L'Avvocato è chiamato ad esprimere il proprio parere sulle questioni legali riguardanti l'associazione; assume il patrocinio in giudizio e la rappresentanza dinanzi all' autorità giudiziaria.

Le prestazioni dell'Avvocato sono gratuite, ma egli ha diritto al rimborso delle spese e, nelle controversie giudiziarie, agli onorari addossati alla parte avversa soccombente.

## ART. 11 - DELL'ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

L'organo di revisione e controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolarità amministrativa e contabile della gestione. E' composto da un membro iscritto al registro dei revisori contabili, secondo quanto previsto dal regolamento.

Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza, viene fatto rinvio alle norme civilistiche.

## CAPITOLO QUINTO

### DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI

## ART. 12 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è convocato ordinariamente due volte l'anno per l'approvazione degli atti di programmazione e del bilancio di esercizio. E' convocato altresì d'iniziativa del Presidente o del Rettore o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci in ufficio.

La convocazione avviene mediante invito scritto, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale, nelle adunanze di prima convocazione, è necessaria la presenza di un numero di Soci non inferiore alla metà più uno di quelli in ufficio; per quelle in seconda convocazione è sufficiente il numero di dodici.

Non è consentita la delega ad altro Socio.

Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo quelle riguardanti persone.

E' prescritto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci in ufficio (metà più uno) per le deliberazioni riguardanti:

- a) dismissione, alienazione, permuta, costituzione di servitù passive, che comportino grave diminuzione del valore, dei beni vincolati ai fini istituzionali e reinvestimento dei relativi proventi;
- b) modifiche dello statuto;
- c) nomina e decadenza dei Soci;
- d) deroghe sostanziali a precedenti deliberazioni;
- e) nomina alle cariche sociali.

Per le nomine di cui alla lett. e), se dopo due votazioni nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Per tutte le altre deliberazioni è prescritta la maggioranza dei votanti.

## ART. 13 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

Le adunanze del Consiglio Esecutivo sono convocate dal Rettore che le presiede.

Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza.

Per la validità è necessaria la presenza di almeno cinque componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

#### ART. 14 - RINVIO

Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, per le adunanze dovrà osservarsi quanto in proposito prescritto dalle leggi vigenti.

### **CAPITOLO SESTO**

#### **DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL PERSONALE**

#### ART. 15 - SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio Generale nomina un Segretario Generale esperto in discipline giuridiche, economiche ed in direzione aziendale, il quale ha la funzione di garantire l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi deliberanti e del Rettore, nonché l'osservanza delle leggi e l'efficiente funzionamento delle attività dell'associazione .

Il suo rapporto è regolato dal contratto nazionale per i dirigenti di azienda del settore, integrato dal contratto individuale approvato dal Consiglio Esecutivo.

Il Segretario dirige e coordina gli uffici ed il personale. Promuove i provvedimenti disciplinari e applica le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla contrattazione collettiva e dal regolamento.

E' responsabile degli adempimenti amministrativi, contabili, tributari e sovrintende anche ai servizi tecnici, salve l'autonomia e le specifiche responsabilità del personale preposto a ciascun settore.

Istruisce le deliberazioni e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio Esecutivo, ne redige i verbali e li sottoscrive congiuntamente a chi le presiede.

E' direttamente responsabile e rappresenta l'Istituzione in ordine agli atti ed ai rapporti esterni che, per materia e valore, sono attribuiti alla sua competenza ai sensi del regolamento o per delega del Consiglio Esecutivo o del Rettore.

#### ART. 16 - PERSONALE

La dotazione organica del personale è approvata di norma contestualmente al bilancio di previsione annuale su proposta del Segretario Generale.

Il personale è assunto con contratto a tempo indeterminato o, nei casi e con le modalità consentiti dalla legge, con contratto a tempo determinato.

Il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti è stabilito con l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro per il settore pertinente. Il riconoscimento di compensi incentivanti sarà disposto nei limiti di legge.

Il Consiglio Esecutivo può disporre la stipulazione di convenzioni per le collaborazioni

esterne.

Le prestazioni del personale dipendente e dei collaboratori possono essere integrate con prestazioni rese da personale volontario, secondo le modalità previste nel regolamento.

## **CAPITOLO SETTIMO**

### **DELLA AMMINISTRAZIONE CONTABILE**

#### **ART. 17 - AMMINISTRAZIONE CONTABILE**

Il Consiglio Esecutivo, su proposta del Segretario Generale, approva il piano dei conti dell'associazione, teso a garantire la trasparenza, la analiticità, la certezza ed il controllo delle risultanze della gestione.

Il regolamento prevede la tenuta di una contabilità che consenta la distinzione delle risultanze delle attività istituzionali e delle attività direttamente connesse.

#### **ART. 18 - DURATA DELL'ESERCIZIO**

L'esercizio coincide con l'anno solare. Decorre pertanto dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

#### **ART. 19 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ED ANNUALE**

L'amministrazione dell'associazione si conforma al metodo della programmazione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio Esecutivo, approva il documento contenente le linee programmatiche triennali e gli indirizzi concreti per l'esercizio successivo, sia per le erogazioni di servizi o monetarie, sia per la gestione del patrimonio.

L'atto di programmazione contiene la previsione delle risorse correnti a disposizione, dei costi delle attività, delle spese straordinarie per investimenti nei servizi e per la redditività del patrimonio, nonché delle operazioni di trasformazione patrimoniale.

Il Consiglio Esecutivo elabora, sulla base del documento di programmazione, un bilancio di previsione con stanziamenti per attività, progetti, funzioni e lo aggiorna in corso di esercizio, avendo cura di mantenere l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale della gestione.

#### **ART. 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO**

Al termine di ogni annualità il Consiglio Esecutivo predispose il bilancio di esercizio, che deve evidenziare le risultanze di ordine finanziario, economico e patrimoniale in coerenza con il piano dei conti e lo correda della nota integrativa, nonché della relazione di missione sulle attività svolte, sul loro andamento, sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di programmazione, in cui viene proposta al Consiglio Generale la destinazione dell'avanzo o la modalità di copertura del disavanzo.



Il bilancio di esercizio è accompagnato dalla relazione sottoscritta dall'organo di revisione e controllo ed è approvato dal Consiglio Generale entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

#### ART. 21 - AVANZO DI GESTIONE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Sull'eventuale avanzo di gestione delibera il Consiglio Generale, con obbligo di destinarlo esclusivamente alle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse o all'incremento patrimoniale finalizzato al potenziamento delle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le operazioni elencate all'art. 10, 6° comma, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **CAPITOLO OTTAVO**

#### SCIoglimento E DEVOLUZIONE

#### ART. 22 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'eventuale scioglimento dell'associazione è deliberato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci in ufficio, dal Consiglio Generale, che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri.

#### ART. 23 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o comunque a fini di pubblica utilità, tenuto conto delle volontà eventualmente espresse dai fondatori e di ogni prescrizione di legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662.

### **CAPITOLO NONO**

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 24 - REGOLAMENTO

Il regolamento amministrativo e di contabilità è approvato entro un anno dall'adozione del presente statuto

## ALLEGATO A)

### ATTIVITA' ISTITUZIONALI

- ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITARIA

Gestione del complesso socio sanitario per anziani in Siena, Via Piccolomini , denominato “Le Ville di Porta Romana”, comprendente la residenza sanitaria assistenziale “Villa San Bernardino” e la residenza assistita “Villa I Lecci”.

- BENEFICENZA

Erogazioni gratuite, nell'ambito dei Comuni di Siena, Pienza, Montalcino (Frazione di Torrenieri), Grosseto (frazione di Montepescali), Magliano in Toscana (frazione di Montiano), Buonconvento (frazione di Ponte d'Arbia) a favore di:

- privati in condizione di svantaggio fisico, psichico, economico , sociale o familiare;
- enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art 10, comma 1 lett a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

- TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO DI CUI ALLA L. 1089/1939 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Conservazione, custodia , promozione, apertura al pubblico dei seguenti immobili, vincolati per l'interesse artistico e storico, e delle collezioni e raccolte di opere ed oggetti d'arte, biblioteche ed archivi, anch'essi vincolati per l'interesse culturale, in essi contenuti:

- Palazzo Piccolomini di Pienza, fatto costruire da Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II) nel 1459 su progetto di Bernardo Rossellino, con il relativo Museo, archivio e biblioteca;
- Sede storica in Siena, Piazza del Duomo , sotto le volte dello Spedale Santa Maria della Scala, comprendente la raccolta di dipinti dell'Alunnato Biringucci , con l' antico Oratorio della Compagnia dei Disciplinati;
- Museo di antica arte senese e archivio storico presso la sede amministrativa in Siena, Via Roma n. 71, già facente parte dell'antico Monastero del Santuccio;
- Museo Bologna Buonsignori in Siena, Via Roma, comprendente collezioni di arte varia (archeologia, ceramiche italiane ed orientali, dipinti, sculture, medaglie, mobili, armi, oggettistica).

- PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE

Erogazione a giovani in condizione di svantaggio fisico, psichico, economico , sociale o familiare, di premi per il merito conseguito negli studi e di sussidi o borse di studio per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado e per il perfezionamento post lauream.

## ALLEGATO B)

### BENI PATRIMONIALI DESTINATI A FINI ISTITUZIONALI

- Edificio destinato a sede amministrativa, museo, archivio storico in Siena, Via Roma n.71, distinto al F. 135 partt. 282 sub 3, 283, 285 sub 4, Cat. B/4, Cl. 2;
- Sede storica in Siena, Piazza del Duomo n.1, destinata a museo, distinta al F. 133, part. 144 sub 2, Cat. B/4, Cl. 1, con l'antico Oratorio della Compagnia dei Disciplinati distinto al F. 133, part. 144 sub 1, Cat. B/7, Cl. 1;
- Edifici destinati a residenze sociali e socio sanitarie in Siena, Via Piccolomini n. 2/2a/2b, distinti al F. 88, part. 6, sub da 4 a 11 Cat. D/1, sub 13,14 e 15 cat. B/2, ed in Via Piccolomini n. 1/3, distinti al F. 88 part. 36 sub 3 e 4 cat. B/1;
- Fabbricato destinato a sede del museo Bologna Buonsignori in Siena, Via Roma n. 50, distinto al F. 135 part. 279 sub 4, Cat. A/1, Cl. 1;
- Palazzo Piccolomini in Pienza, Piazza Pio II e Corso Rossellino, destinato a museo, distinto al F. 56, partt. 343 sub. da 1 a 9, 205, 217, 243, 251.